

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1289

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, FINCATO, CAFARELLI, FERRARI BRUNO, CARELLI

Presentata il 29 luglio 1987

Provvedimenti urgenti per la docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha ormai più di sette anni di vita ed ha avuto modo di essere largamente sperimentato.

Si rende pertanto necessario, a distanza di un arco di tempo sufficientemente ampio, porre mano a parti omogenee, al fine di adeguarle alle esigenze che si sono via via manifestate, soprattutto per quegli istituti che hanno avuto occasione di manifestare tutta la loro manchevolezza.

Gli articoli di cui si compone la presente proposta di legge costituiscono uno stralcio di una più ampia proposta di riforma universitaria che è in corso di elaborazione.

Si è deciso di presentare immediatamente queste disposizioni più essenziali perché la situazione che si è creata tra i

professori universitari non sembra più né sostenibile né decorosa e richiede immediate parole di chiarezza.

Due sono i problemi da risolvere al più presto, con tutta la determinazione, la saggezza e il realismo necessari: l'unitarietà della funzione docente e la sfera di autonomia dell'Università in ordine al proprio corpo docente.

Quanto al primo problema, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede che il ruolo dei docenti universitari comprende le fasce dei:

- a) professori straordinari e ordinari;
- b) professori associati.

« Le norme di cui ai successivi articoli — dispone il comma successivo — assicurano nella unitarietà della funzione do-

cente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e scientifica ».

L'articolo continua, ma vale soffermarsi su questi due commi iniziali, per sottolineare come, subito dopo aver assicurato la « unitarietà della funzione di docente », il legislatore la vanifichi di fatto e di diritto istituendo « due fasce di professori: gli straordinari e ordinari e quelli associati ».

In tal modo, i docenti appaiono e sono arbitrariamente distinti in professori di serie A e professori di serie B a rischio della funzionalità globale dell'Università e del decoro di questi insegnanti messi sempre più a dura prova.

Ma l'assurdo di tutto ciò è che non si trovano, qui o altrove nel decreto citato, sufficienti spiegazioni circa le diverse caratteristiche delle due « categorie » e i rapporti che dovrebbero intercorrere tra esse.

Alla luce del menzionato articolo 1, l'insegnamento ufficiale è infatti un'esclusiva dei professori di ruolo: ordinari e straordinari (prima fascia); associati (seconda fascia). Restano a parte i ricercatori che, secondo la legge, « assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali ».

Il « personale docente » è costituito cioè dai « professori universitari », ossia quanti — a norma dell'articolo 62 e seguenti del testo unico del 1933 — esercitano l'insegnamento ufficiale: professori ordinari e straordinari, professori associati, incaricati (posizione quest'ultima destinata ad essere sostituita con quella di ruolo). L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica viene poi a precisare che « sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca ». Una

volta, insomma, ipotizzate due fasce, sia pure di un ruolo unico, il legislatore è stato costretto ad individuare le « maggiori » attribuzioni della prima. Al fine di assicurare l'uguale dignità dei docenti, e non procedere quindi ad una differenziazione dei loro compiti didattici (peraltro senza riscontro effettivo nella situazione universitaria, dove alla medesima attività di cattedra sono chiamati professori di ruolo in posizione di carriere diverse fra loro), e per non avallare un regresso rispetto all'attuale condizione della docenza universitaria, configurando l'associato come figura subalterna all'ordinario, il legislatore è ricorso al criterio di riconoscere una « esclusiva » al professore ordinario per talune funzioni « di prestigio ».

Ma se questa logica del « prestigio » è comprensibile (ancorché poco encomiabile), non si capisce invece quale concreto fondamento abbia il conferimento di queste « funzioni di governo » agli ordinari anziché agli associati: l'età, l'esperienza, la competenza specifica ?

No di certo, poiché tutte possono essere dalla parte degli associati più che da quella degli ordinari. E ciò deve essere valutato nel caso concreto e dagli effettivi aventi diritto, cosa che avviene appunto mediante apposite elezioni.

Ma c'è dell'altro. L'articolo 16 prosegue affermando: « È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali ».

Anche qui, come si vede, si tratta di attribuzioni di tipo organizzatorio (direzione) dalle quali non si può trarre alcun giudizio discriminante tra docenti. Anzi, a ben guardare, si ribadisce che i professori associati hanno pieno titolo ad insegnare perfino in scuole di perfezionamento e di specializzazione.

Quanto poi alla direzione degli istituti (e delle altre scuole), in caso di impedimento dei professori ordinari essa è affidata « a professori associati » dice l'articolo 16; « in mancanza, ad altro docente », aggiunge l'articolo 88, ma « per la durata di un anno ».

Inutile, anche qui, rilevare il discrimine che tale limitazione pone tra la figura del direttore « ordinario », che dura in carica un triennio, e quella del sostituto alla direzione (professore associato o altro docente). Il fatto stesso che, alla scadenza di ogni anno, il primo deve confermare e « motivare » la persistenza del proprio impedimento, accentua, se ce ne fosse bisogno, la fragilità dell'attribuzione di quella carica ai professori associati o ad altri docenti.

Il « di norma » sta poi ad esprimere vistosamente tutta la fragilità e l'arbitrarietà della disposizione.

Ci si rende conto che non è possibile riservare in via esclusiva la direzione degli istituti e delle scuole di cui sopra. Sicché si è costretti ad ammettere che anche gli associati possono assumere la predetta direzione. Poi la norma viene congegnata in maniera tale da configurarla come caratteristica discriminante. Non v'è chi non veda tutta l'artificiosità della costruzione, che non può mascherare la verità di base, e cioè che tra le funzioni di professore ordinario e professore associato non v'è alcuna sostanziale differenza.

Emerge dunque in tutta evidenza che le diverse attribuzioni di tipo amministrativo — estrinseche alla natura stessa della funzione docente, che è necessariamente identica e unica — non possono comportare distinzioni di sorta tra ordinari e associati, né la legge dell'80 ne ha effettivamente configurate.

La docenza è unica, e tale deve restare. Occorre soltanto correggere alcune distorsioni che si sono verificate nella strutturazione dei ruoli. E ci accingiamo a porvi rimedio con il presente provvedimento.

Al di fuori del ruolo unico, non c'è uguaglianza di dignità e di compiti tra il personale docente, ma gerarchia.

Tutto questo è fonte di gravissimo equivoco, e costituisce palese contraddizione tra le norme. Se la legge delega ha stabilito il principio che il ruolo è unico, solo artificialmente sono state individuate le distinzioni che pur sopra abbiamo tuttavia dovuto elencare.

Le contraddizioni sono quindi di due tipi: la prima, come si è visto, per contrasto con la legge delega; la seconda per un contrasto — per così dire — « interno », cioè tra il primo e il secondo comma. Se fossimo in presenza di un atto amministrativo, non avremmo esitazione a parlare di « illogicità manifesta ». In presenza di legge, possiamo intervenire nell'unica maniera consentita, con un'iniziativa legislativa, che elimini le storture, e quindi ripristini la « logicità » del provvedimento.

Il secondo problema afferisce essenzialmente da una parte alla dignità dell'autonomia universitaria in ordine alla scelta del proprio corpo docente e dall'altra alle funzioni che i docenti non inquadrati nel ruolo di professori associati hanno sinora espletato con il riconoscimento di giudizi lusinghieri espressi dai propri consigli di facoltà nella pienezza della loro autonomia costituzionale.

I fatti hanno evidenziato contrastanti valutazioni tra organi accademici e commissioni di giudizi di idoneità. Essi lasciano pensare da un lato ad una non serena ed indipendente gestione delle tornate di giudizi d'idoneità e dall'altra ad una *diminutio capitis* dell'autonomia universitaria, molto pericolosa se valutata nel contesto di quel diffuso e forte movimento d'opinione politica che tende a privilegiare ed ampliare la sfera d'autonomia propria dei singoli atenei.

Gli anni trascorsi in questo contesto hanno logorato e fatto decadere l'immagine e il prestigio dell'istituzione universitaria ed hanno generato frustrazioni negli uomini penalizzandone l'impegno.

Per le ragioni esposte, abbiamo preparato il presente provvedimento, inteso a dare un nuovo assetto della docenza, che sia più razionale e più rispondente agli effettivi bisogni dell'Università.

Siamo certi che non vorrete far mancare il vostro appoggio, anche perché il provvedimento non reca nuove spese, dal momento che la relativa copertura è già compresa negli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il ruolo dei professori universitari è unico ».

2. Il secondo comma dello stesso articolo 1 è abrogato.

ART. 2.

1. Lo stato giuridico ed economico dei professori universitari di cui al comma 1 dell'articolo 1 è regolato dalle norme già in vigore concernenti i professori ordinari.

ART. 3.

1. I professori universitari associati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che entreranno in ruolo a seguito dello svolgimento delle procedure in atto e in base all'applicazione del successivo articolo 4, sono inquadrati con effetto giuridico dal 1° novembre 1986 nel ruolo unico dei professori universitari, secondo modalità di cui ai successivi commi.

2. Gli aventi diritto all'inquadramento in ruolo di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel ruolo unico decorsi tre anni dal conseguimento del titolo di associato e previo giudizio della facoltà di appartenenza.

3. Il consiglio di facoltà esprime il giudizio sull'attività svolta nel triennio, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i professori straordinari.

4. I professori associati non provenienti dalle categorie previste nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel ruolo unico decorsi cinque anni dal conseguimento del titolo di associato su delibera del consiglio di facoltà, previo pareri espressi dal consiglio di corso di laurea del dipartimento di appartenenza sull'attività svolta nel quinquennio.

ART. 4.

1. Nella prima applicazione della presente legge i professori di ruolo di prima fascia, già possessori di ruolo di seconda fascia, hanno la facoltà di optare, a prescindere dal parere delle università interessate, fra l'insegnamento in atto ricoperto e quello ricoperto precedentemente nella posizione di professore associato, qualora quest'ultimo non sia ricoperto da titolare o si renda libero in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

ART. 5.

1. I docenti universitari facenti parte del ruolo degli assistenti ordinari ed i professori incaricati, che non abbiano goduto delle prerogative previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive integrazioni, possono essere inquadrati nel ruolo dei professori associati, anche in soprannumero, su delibera del consiglio di facoltà di appartenenza per far fronte a esigenze manifestate dal consiglio del corso di laurea e su parere del dipartimento di appartenenza.

2. L'inquadramento può essere disposto per un raggruppamento coerente con quello di appartenenza del docente.

ART. 6.

1. All'onere finanziario si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.